

**Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione (punto 7.3 della circolare)**

Spett.le Ministero dell'industria, del  
commercio e dell'artigianato  
D.G.C.I.I. - Roma  
presso la banca concessionaria

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, ed inoltre le relative circolari esplicative;
- b) l'impresa ..... (in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in ..... codice fiscale ..... partita IVA ..... iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... al n. .... ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato per brevità "Ministero"), per il tramite della banca concessionaria ..... la domanda progetto n. ...., finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità locale di .....
- c) il Ministero con decreto n. .... del ....., ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell'importo complessivo di L. ...., da rendere disponibile in (due o tre) ..... quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto decreto di concessione;
- d) la prima quota di contributo, per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata, può essere erogata anche a titolo d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione;
- e) con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n..... del.... pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.... del..... è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria, prevista dal citato art. 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta .....(1) (in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede legale in ..... iscritta nel registro delle imprese di ..... al n. .... iscritta all'albo/elenco.....(2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a..... il.....

..... nato a..... il.....

nella loro rispettiva qualità di ....., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. .... (diconsi lire .....) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della legge n. 488/1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. La banca/società' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

**Il fideiussore**

.....

**Il contraente**

.....

---

**Note:**

- (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
- (2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.